

Edizione di lunedì 18 luglio 2016

EDITORIALI

[Da oggi on line il nuovo Euroconference News](#)

di **Sergio Pellegrino**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Dividendi esteri con “netto frontiera”](#)

di **Nicola Fasano**

IVA

[Le royalties nel calcolo del valore in dogana delle merci importate](#)

di **Marco Peirolo**

ACCERTAMENTO

[L'eccedenza di rimanenze all'interno degli studi di settore](#)

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

LAVORO E PREVIDENZA

[Depenalizzazione parziale dell'omesso versamento delle ritenute](#)

di **Carla Grande, Davide De Giorgi**

PROFESSIONI

[Esperienziale: una modalità innovativa e coinvolgente di fare formazione](#)

di **Maatmox**

EDITORIALI

Da oggi on line il nuovo Euroconference News

di **Sergio Pellegrino**

Fra qualche settimana **Euroconference News** festeggerà il suo **terzo anno di vita** e abbiamo per questo deciso di farci (e, speriamo, di farvi) un **regalo** con un po' di anticipo.

Da oggi innanzitutto il nostro quotidiano ha una **nuova veste grafica**, che abbiamo cercato di rendere più curata e "matura", per rendere le notizie ancora più facilmente consultabili e accessibili.

Abbiamo poi potenziato le **funzioni di ricerca**, per dare la possibilità di navigare in modo efficiente fra le migliaia di *news* che abbiamo pubblicato in questi primi tre anni.

Al di là della **ricerca per parola**, abbiamo introdotto una **funzione di ricerca avanzata** e a breve vi sarà un'ulteriore possibilità attraverso la **tag cloud**, che alimenteremo "**marcando**" gli articoli e consentendo così un **ulteriore percorso** per arrivare a recuperare l'informazione di interesse.

Sempre nell'ottica di facilitare il reperimento delle informazioni si muove la scelta di **indicare per ciascuna news** quelli che sono gli **articoli correlati**, consentendo in questo modo al lettore di approfondire in modo "immediato" quella determinata tematica.

Come ci è stato richiesto da numerosi colleghi, abbiamo poi creato un **archivio** nel quale possono essere "**recuperati**" (e stampati) i "**precedenti**" **quotidiani**, selezionando la data di interesse nel calendario.

Ci saranno poi i **sondaggi**, con i quali vogliamo "**tastare il polso**" dei nostri lettori, per comprendere quali sono le valutazioni e le sensazioni relativamente alle tematiche – non necessariamente di carattere "tecnico" – che interessano la nostra professione.

Ma le **novità non finiscono qui**.

Stiamo lavorando ad **ulteriori importanti implementazioni**, che rilasceremo nelle prossime settimane, per rendere **Euroconference News** sempre più in grado di soddisfare le aspettative di chi ci segue.

L'**obiettivo** che ci guida è quello di **sempre**: dare ai nostri lettori uno **strumento agile** che consenta loro di districarsi in un **ambito professionale sempre più complesso**, nel quale il problema non è certo quello di **reperire le informazioni**, che sono anzi **sovrabbondanti**, quanto piuttosto quello di poter consultare in modo **rapido** ed **efficiente** ciò che è **realmente**

importante.

Tutto questo continuando a mantenere ***Euroconference News*** un quotidiano **gratuito, per tutti e senza limitazioni.**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi esteri con “netto frontiera”

di **Nicola Fasano**

Una delle problematiche tornate in auge nella stagione dichiarativa in corso, anche a seguito degli spunti emersi nell'ambito delle procedure di *voluntary disclosure*, riguarda la **tassazione dei dividendi esteri** delle **persone fisiche** e l'aspetto legato al c.d. “**netto frontiera**”. In particolare, ci si riferisce ai dividendi percepiti da persone fisiche **non imprenditori** derivanti da partecipazioni **non qualificate** riscossi **senza il tramite** di un intermediario finanziario italiano.

Preliminarmente, va ricordato che tali dividendi **se riscossi per il tramite di un intermediario** finanziario italiano, sono soggetti a **ritenuta a titolo d'imposta** attualmente pari al 26% applicata sui dividendi **al netto delle ritenute in uscita** effettuate nello Stato estero (c.d. “netto frontiera”) secondo quanto disposto dall'articolo 27, commi 4 e 4-*bis*, D.P.R. 600/1973.

Qualora nella riscossione di tali dividendi, invece, non intervenga un intermediario finanziario che agisca da sostituto di imposta in Italia, trova applicazione l'articolo 18 Tuir secondo cui tali redditi sono soggetti a **imposta sostitutiva** (e in nessun caso possono scontare la tassazione ordinaria) con la **stessa aliquota** prevista per la ritenuta a titolo di imposta operata dagli intermediari finanziari. I dividendi, in tal caso, devono essere indicati nel **rigo RM12 del modello Unico**.

Ciò posto, il problema è quello di comprendere se in sede di dichiarazione vada riportato **l'ammontare lordo percepito** o piuttosto quello al netto delle ritenute effettuate dallo Stato estero in quanto il c.d. “netto frontiera” testualmente è richiamato solo dal citato articolo 27, comma 4-*bis*, D.P.R. 600/1973, applicabile solo quando interviene un sostituto di imposta italiano, e non anche dall'articolo 18 Tuir che, nel disciplinare il regime dichiarativo, si limita a richiamare l'aliquota della ritenuta a titolo di imposta e **non anche la relativa base imponibile**.

Sul punto, le **istruzioni** per la compilazione del rigo RM12 precisano che i redditi vanno esposti “**al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto**”. Se così fosse, tuttavia, vi sarebbe una **ingiustificabile disparità di trattamento** fra colui che riscuote il dividendo tramite l'intermediario finanziario italiano e chi invece percepisce il medesimo dividendo per lo stesso identico ammontare sul proprio conto estero e lo dichiara nel proprio modello Unico.

È evidente, peraltro, come tale disparità di trattamento sarebbe **censurabile**, oltre che dal punto di vista **costituzionale**, violando i principi cardine dell'uguaglianza e della capacità contributiva, anche sotto il profilo **comunitario**, ostando in pratica alla libera circolazione dei capitali.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, seppur con qualche profilo di rischio dovuto al tenore letterale delle citate disposizioni, **si ritiene che i dividendi esteri “non qualificati” in regime dichiarativo vadano tassati sul “netto frontiera”**.

Certo, per essere più tranquilli sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse in modo chiaro sul punto, o che l'Agenzia delle Entrate ne facesse in qualche modo le veci con un **intervento chiarificatore** prendendo spunto, per esempio, dalla circolare 26/E/2004 con cui è stato chiarito, fra l'altro, che qualora l'utile di fonte estera sia percepito direttamente all'estero ovvero senza l'intervento di un intermediario residente, il contribuente è tenuto a riportare l'utile nella dichiarazione dei redditi ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva **“con la stessa misura”** (potendosi intendere sia per quanto riguarda la base imponibile che l'aliquota) prevista per la ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata qualora fosse intervenuto il sostituto d'imposta.

Resta fermo, in ogni caso, che qualora i dividendi abbiano scontato nel Paese della fonte, sulla base della relativa normativa interna, un **prelievo in misura superiore rispetto all'aliquota prevista dalla Convenzione** contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con il Paese di provenienza del dividendo, e il contribuente, azionando il relativo rimborso, ottenga dall'Autorità fiscale estera il **recupero della differenza** tra le imposte effettivamente subite e l'aliquota convenzionale, la predetta differenza deve essere **assoggettata a tassazione** in qualità di dividendo con le stesse modalità previste per gli utili di fonte estera e, pertanto, tramite dichiarazione nel rigo RM12 secondo il criterio di cassa nell'anno in cui la suddetta differenza gli viene “restituita” con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%.

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità internazionale vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



IVA

Le royalties nel calcolo del valore in dogana delle merci importate

di **Marco Peirola**

Nella nuova disciplina doganale, applicabile dal 1° maggio 2016, la base primaria per il valore in dogana delle merci importate continua ad essere rappresentato dal **valore di transazione**, definito dall'art. 70 del Reg. UE n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) come *"il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, **eventualmente adeguato**"*.

L'art. 71, par. 1, lett. c), del Codice doganale ribadisce che, per determinare il valore in dogana, al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate devono essere **addizionati** *"i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come **condizione per la vendita delle merci da valutare**, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare"*.

Come sottolineato dalla **circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 19 aprile 2016, n. 8**, in applicazione di tale principio, il pagamento delle *royalties*, ai sensi dell'art. 136 del Reg. UE n. 2447/2015 (Regolamento di esecuzione), è da includere nel valore doganale **anche quando non è richiesto espressamente dal venditore o da persona ad esso legata** (unica condizione prevista dall'art. 157, par. 2, del Reg. CEE n. 2454/1993): *"sono infatti previste fattispecie aggiuntive rispetto a tale caso in modo da prevedere quale condizione di vendita anche il versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza al licenziante da parte dell'acquirente (a prescindere dunque dall'espressa richiesta del venditore)"*.

Il citato art. 136 del Regolamento di esecuzione prevede che alle merci importate sono connessi **corrispettivi** e diritti di **licenza** se, in particolare, i diritti trasferiti nell'ambito dell'accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sono **incorporati** nelle merci. Il metodo di calcolo dell'importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante.

La norma prosegue stabilendo che, se il metodo di calcolo dell'importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria, si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione. Se, però, i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi successivi all'importazione, viene effettuato un opportuno **adeguamento**.

La stessa norma dispone che i corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come

condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti **condizioni**:

- il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento;
- il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
- le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.

Infine, è previsto che il Paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.

In merito al requisito della “**condizione della vendita**” che il pagamento delle *royalties* deve soddisfare per essere rilevante ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate, nel **documento TAXUD/B4/2016 n. 808781 del 28 aprile 2016**, predisposto dal Comitato degli esperti del valore in dogana e pubblicato nella versione italiana dalla nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 17 giugno 2016, n. 69073, viene specificato che occorre “*capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la vendita delle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisato negli accordi*”.

Tenuto conto che al momento dello sdoganamento non è quantificabile l'importo delle *royalties* è possibile ricorrere alla procedura disciplinata dall'art. 73 del Codice doganale, che consiste nel richiedere all'Autorità doganale l'autorizzazione al **calcolo semplificato** (*rectius*, forfetario) dei diritti di licenza. A tal fine, devono ricorrere le **condizioni** dettate dall'art. 71 del Reg. UE n. 2446/2015 (Regolamento delegato):

- l'applicazione del procedimento di cui all'art. 166 del Codice doganale (procedura semplificata della dichiarazione incompleta) comporta, nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato (condizione dell'alternatività già presente nell'art. 156-*bis* del Reg. CEE n. 2454/1993);
- il valore in dogana non differisce in modo significativo da quello determinato in assenza di autorizzazione (condizione già presente nell'art. 156-*bis* del Reg. CEE n. 2454/1993).

La **concessione dell'autorizzazione** è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti **condizioni**:

- il richiedente soddisfa il criterio di cui all'art. 39, lett. a), del Codice doganale (criterio AEO primario dell'affidabilità);
- utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente

accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante *audit*. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo;

- dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



ACCERTAMENTO

L'eccedenza di rimanenze all'interno degli studi di settore

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Da sempre la componente relativa alle rimanenze risulta possedere delle particolarità, le quali si riscontrano anche all'interno degli studi di settore. Tra gli **indici di normalità economica** si annovera la **“durata delle scorte”**, il quale misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. Come noto, le finalità dell'analisi della normalità economica concernono l'individuazione della correttezza dei dati dichiarati e, pertanto, tali indici sono atti a **rilevare le anomalie nella relazione tra le voci esaminate**.

Dal punto di vista operativo l'indice “durata delle scorte” si configura nel rapporto matematico sotto illustrato:

$$\frac{[(\text{Esistenze iniziali} + \text{Rimanenze finali})/2] \times 365}{\text{Costo del venduto e per la produzione di servizi}}$$

Il primo fattore che si tiene in considerazione è **la presenza di rimanenze finali superiore alle rimanenze iniziali**, successivamente viene individuata l'eventuale anomalia, in base cioè al raffronto con i limiti scaturenti dal settore di riferimento, e come tale è possibile che l'eccedenza venga ritenuta foriera, secondo l'Amministrazione finanziaria, di ricavi occulti. Pertanto, in presenza di rimanenze finali superiori alle iniziali e di un risultato ottenuto, a seguito dell'effettuazione del calcolo sopra citato, superiore ai limiti normali del settore, emerge una non normalità dell'indice in questione. In questa circostanza viene determinato un nuovo “Costo del venduto e per la produzione di servizi” e **sarà utilizzato quale parametro di riferimento per la riapplicazione dell'analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica**. A seguito di tali considerazioni si evince come **gli indici di normalità economica siano direttamente connessi con la congruità**.

Si rammenta che **la circolare 24/E/2016**, in merito ai correttivi apportati, evidenzia l'aumento, per l'indicatore “Durata delle scorte”, della soglia massima di normalità economica in relazione all'incremento di rimanenze finali dovuto alla crisi. I correttivi si applicano ai soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta 2015, presentano contemporaneamente determinati presupposti relativi a:

- coerenza delle esistenze iniziali;
- normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali;
- efficienza produttiva ridotta rispetto a quella storica di riferimento, individuata come il maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (periodi d'imposta

2012-2014);

- per il biennio 2014-2015, stesso codice attività? prevalente dichiarato o applicazione dello stesso studio di settore, anche se evoluto nel 2015.

Il documento di prassi stabilisce inoltre che per i soggetti che continuano a rimanere non normali anche dopo l'applicazione delle nuove soglie, il **maggior costo del venduto**, parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità? economica, viene diminuito dell'incremento delle rimanenze finali riconducibile alle merci e ai prodotti invenduti.

Si rende opportuno, a seguito delle considerazioni e della prassi finora trattate, fare un riferimento al comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 28/06/2007, che contiene un elenco delle **cause che giustificano l'eventuale non congruità**, anche in merito agli indicatori di normalità; in base a tale documento, una "durata delle scorte" anormale potrebbe essere causata da:

- **consistenti approvvigionamenti** "debitamente documentati" di beni di magazzino, eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato (previsione di aumento dei prezzi di materie e/o campagne sconto promosse dai fornitori etc.);
- **significativa riduzione della clientela di riferimento;**
- altre situazioni particolari.

La situazione di crisi attuale, con conseguente perdita di clientela, si configura come una chiara giustificazione dell'andamento anomalo del magazzino, composto dal perdurare di merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite; per avvalorare questa tesi, si rende comunque opportuno proporre un intervento giurisprudenziale. Nello specifico, si riporta il periodo contenuto nella **sentenza del 24/06/2015 n. 2831 della CTP di Agrigento**: *"essendosi l'Amministrazione finanziaria limitata a fare riferimento alla eccessiva durata delle scorte, la quale – **singolarmente considerata** – non supporta la quantificazione di un maggior ricavo"*.

Per approfondire le problematiche relative alle verifiche fiscali vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:



Seminario di specializzazione

LE VERIFICHE FISCALI IN AZIENDA ►►

Bologna Firenze Milano Napoli

LAVORO E PREVIDENZA

Depenalizzazione parziale dell'omesso versamento delle ritenute

di **Carla Grande, Davide De Giorgi**

Con l'approvazione del **D.Lgs. 8/2016**, attuativo della legge 67/2014, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, il Legislatore ha **riscritto** il **sistema sanzionatorio** legato all'**omesso versamento** delle **ritenute previdenziali**, prevedendo **due diverse fattispecie sanzionatorie** legate al *quantum* dell'omissione compiuta dal datore di lavoro.

Più in particolare, la novella ha sostituito, per il tramite dell'introduzione dell'articolo 3, comma 6 del citato decreto, l'articolo 2, comma 1-*bis*, D.Lgs. 463/1983, ponendo in essere una **depenalizzazione parziale** della condotta omissiva "meno grave".

Il nuovo sistema prevede, da un lato, la sanzione penale della **reclusione fino a tre anni** congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui (fattispecie di reato) e, dall'altro, la **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).

Come confermato dalla **circolare INPS n. 121/2016**, ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui (individuati come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo), l'**arco temporale** da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello intercorrente tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre** di ciascun anno (**anno civile**).

Pertanto, come chiarito dal documento di prassi richiamato "(...) *tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i datori di lavoro agricoli, si precisa che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre)*".

In ogni caso, al datore di lavoro è concesso, in una logica di attenuazione della punizione in presenza di un comportamento attivo, la **previsione di non punibilità** con la sanzione penale per le omissioni più gravi e di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia, qualora il **versamento delle ritenute omesse** venga **effettuato entro tre mesi** dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva – con propria **circolare n. 6/2016** del 5 febbraio 2016, ha precisato che *“si debba escludere l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004 risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli articoli 14 e 16 L. n. 689/1981”*.

La novella ha previsto l'**applicazione retroattiva** delle sanzioni amministrative con riguardo alle **violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016**, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

In tali casi (giudizi pendenti) è stato previsto che l'**autorità giudiziaria**, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, disponga la **trasmissione** all'**autorità amministrativa** competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.

L'autorità amministrativa, **entro 90 giorni** dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, deve **notificare** gli estremi della **violazione** agli interessati. Per i **residenti all'estero** tale termine è di **370 giorni**.

Entro 30 giorni dalla **notifica** del predetto atto, gli **interessati** potranno far pervenire, ai sensi dell'articolo 18 L. 689/1981, **scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione**.

Con tale atto verrà, da un lato, assegnato al datore di lavoro il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato entro la scadenza, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, e, dall'altro, dovrà essere dato l'avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa (da euro 10.000 a euro 50.000).

Con il medesimo atto verrà inoltre comunicato che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'**autore** dell'illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, **potrà versare**, entro il termine dei **successivi 60 giorni**, l'importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta pari a euro 16.666, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di euro 50.000. A questo importo si devono aggiungere le spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (v. nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota del 3 maggio 2016).

Il documento di prassi chiarisce che *“La scansione temporale prevista dal citato art. 16 – 60 giorni dalla notifica della violazione – appare pertanto compatibile con il termine – 3 mesi – definito nell'art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638/1983. Infatti (...) il termine per versare le ritenute omesse prefigura un effetto sospensivo dell'efficacia delle sanzioni comminate sino alla scadenza del termine di tre mesi al datore di lavoro per effettuare il versamento di quanto dovuto”*.

L'assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza di **ingiunzione** per l'irrogazione della sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

PROFESSIONI

Esperienziale: una modalità innovativa e coinvolgente di fare formazione

di **Maatmox**

Il **professionista moderno** è una figura che deve interagire in un ambiente dinamico ed evoluto in cui la velocità di esecuzione, nonché gli *input* che pervengono, si sono sviluppati in maniera più che esponenziale rispetto a quanto, di norma, l'uomo moderno, in ragione delle sue esperienze, è abituato a recepire.

Questo è dovuto ad una sempre **maggior multifunzionalità del professionista**.

In questo contesto assumono sempre maggior rilevanza e preminenza le caratteristiche proprie del professionista intese, non quali bagaglio e competenze professionali, requisiti che si riconoscono di *default*, bensì caratteriali intese quali ***problem solving*** nonché **velocità di reazione**.

Nella pratica quotidiana, tuttavia, tali requisiti non si possono, salvo casi rari, possedere in quanto tali, bensì si acquisiscono attraverso l'**esperienza**.

Ecco che allora, se è vero che la formazione caratteristica, intesa come quella basata sullo studio e la pratica applicata di quanto recepito e compreso rappresenta sempre un elemento di indubbia rilevanza, soprattutto nel contesto delle professioni intellettuali, un ruolo sempre maggior rilevante va assumendo quella che nel gergo tecnico si chiama **formazione esperienziale**.

La formazione esperienziale si caratterizza, lo evidenzia lo stesso aggettivo, per fondarsi sulla **componente emozionale**.

A differenza della tradizionale formazione d'aula, la formazione esperienziale, caratterizzata dall'apprendimento attraverso le sensazioni e le emozioni, fasi proprie e intime dell'essere umano, è una **metodologia più immediata**.

L'apprendimento immediato e diretto deriva dal recepimento degli input corretti in una fase, quella in cui il professionista resta senza difese e si propone in quanto ordinario essere umano con i suoi pregi e i suoi difetti.

L'apprendimento e le conoscenze vengono recepite in una fase motivazionale in cui le difese vengono meno e la nostra mente diviene come una spugna atta a ricevere e a conservare tutti

gli **input** positivi e negativi, e si concreta nonché concentra sul comportamento, sul vissuto e sulle abilità dell'individuo.

Questo tipo di formazione mira a sviluppare maggiormente le **competenze relazionali e sociali** dei liberi professionisti, oggi più che mai necessarie e più che complementari rispetto alle competenze tecnico-professionali date ormai per assodate.

Il modello scientifico utilizzato dalla formazione esperienziale si basa sull'assunto che il processo di apprendimento nell'adulto avviene solo attraverso il "fare". Con questa modalità i partecipanti ai corsi vivono un'esperienza diretta, che può spaziare dalle **pratiche sportive outdoor** alle **small techniques** (semplici esercizi di gruppo) in aula. Dopo l'attività riflettono su di essa e sono accompagnati nella concettualizzazione da un formatore – che si trasforma in un "facilitatore" – al fine di trovarne applicazione pratica nella vita lavorativa e personale quotidiana.

Già diffusa in ambito aziendale, **l'esperienziale si adatta perfettamente al mondo dei professionisti.**

A questo deve aggiungersi, quale conferma dell'utilità nel contesto della propria professione, nonché *plus* di indubbio *appeal* in questo particolare momento, la circostanza che i corsi possano essere finanziati dai fondi interprofessionali e accreditati dagli Ordini.

La formazione esperienziale ha il vantaggio di **alimentare la capacità di riflettere, garantire l'autodisciplina e rafforzare l'individuale disponibilità all'apprendimento.**

Permette un **processo educativo** nel quale ogni individuo diventa protagonista e attore della propria crescita professionale e umana.

Mettersi in gioco rappresenta un sicuro sviluppo positivo della propria persona che non può che avere riflessi positivi nella professione sia in termini personali sia in ragione dei rapporti che si instaurano e si dovranno instaurare con i clienti.

Per consultare i corsi organizzati da *Euroconference* e *Maatmox* attraverso la formazione esperienziale:

**Euroconference**

in collaborazione con **MAATMOX**
ESPERIENZE FORMATIVE

CORSI ESPERIENZIALI

una modalità innovativa e coinvolgente di fare formazione

Attraverso l'utilizzo del ciclo di Kolb i partecipanti vivono una esperienza che può spaziare dalle pratiche sportive outdoor alle *small techniques* (semplici esercizi di gruppo) in aula, riflettono su di essa e sono accompagnati dal formatore (Facilitatore) alla sua concettualizzazione al fine di trovarne applicazione pratica (sperimentazione) nell'attività quotidiana lavorativa e personale.

Il coinvolgimento emotivo e l'utilizzo della metafora del "gioco" garantiscono un efficace e duraturo apprendimento nell'adulto.

Già diffusa in ambito aziendale, l'esperienziale si adatta perfettamente al mondo dei professionisti... questa è la nuova sfida Euroconference.

**RAFTING**

**CANYONING**

**barca a vela**

**mountain bike**

[visualizza il catalogo >](#)